

*A cura di Andrea Amantea*

# Ecobonus. La cessione per i lavori sulle singole unità immobiliari

## Il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 19.04

Categoria: **Irpef**  
Sottocategoria: **Detrazioni**

Con il provvedimento prot. n. 100372/2019 adottato dall'Agenzia delle Entrate in data 19 aprile sono state definite le modalità di cessione dell'ecobonus spettante per i lavori effettuati sulle singole unità immobiliari.

### Di cosa si tratta?

<b>Premessa</b> .....	2
<b>Ecobonus singole unità immobiliari. Modalità di cessione</b> .....	3
<b>Riferimenti normativi e di prassi</b> .....	7

**Premessa**

La Legge n° 205/2017, Legge di Bilancio 2018, ha esteso, a decorrere dal 1° gennaio 2018, la possibilità di cedere il credito corrispondente alla detrazione spettante per interventi di risparmio energetico anche per i lavori effettuati sulle singole unità immobiliari (detrazione 65% e 50%).

**La cessione dell'ecobonus. Art.14 D.L. 63/2013-comma 2-ter e 2 sexies**

**CONTRIBUENTI NO TAX AREA**

Per le spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica di cui al presente articolo, i soggetti che nell'anno precedente a quello di sostenimento delle spese si trovavano nelle condizioni di cui all'articolo 11, comma 2, e all'articolo 13, comma 1, lettera a), e comma 5, lettera a), del Testo Unico delle imposte sui redditi, di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917](#), in luogo della detrazione possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. Le modalità di attuazione delle disposizioni del presente comma sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

**CONTRIBUENTI ORDINARI**

Per le spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica di cui al presente articolo, in luogo della detrazione, i soggetti beneficiari, diversi da quelli indicati al comma 2-ter, possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. Rimane esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari. Le modalità di attuazione del presente comma sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

Si era in attesa del provvedimento attuativo di tali previsioni normative, che, con forte ritardo rispetto alle previsioni della legge sopra citata, è stato dunque adottato in data 19 aprile.

Prima di passare all'analisi delle indicazioni operative contenute nel provvedimento in commento, è opportuno richiamare gli interventi finalizzati al risparmio energetico realizzati sulle singole unità immobiliari che ammettono la cessione dell'ecobonus.

**GLI INTERVENTI CHE AMMETTONO LA CESSIONE DEL CREDITO DAL 2018**

**Interventi sulle singole unità immobiliari**

Tipologia di intervento/detrazione		A chi si può cedere	
<input type="checkbox"/> Serramenti e infissi	50%	No tax area	Altri contribuenti
<input type="checkbox"/> schermature solari			

<input type="checkbox"/> caldaie a biomassa <input type="checkbox"/> caldaie a condensazione in classe A <input type="checkbox"/> caldaie a condensazione in classe A <input type="checkbox"/> sistema di termoregolazione evoluto			<ul style="list-style-type: none"> <li>• fornitori</li> <li>• altri soggetti privati, compresi banche e intermediari finanziari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• fornitori che hanno effettuato gli interventi</li> <li>• altri soggetti privati (persone fisiche, anche se esercitano attività di lavoro autonomo o d'impresa, società ed enti)</li> <li>• la cessione non può essere effettuata a favore di istituti di credito, intermediari finanziari e amministrazioni pubbliche</li> </ul>
<input type="checkbox"/> pompe di calore <input type="checkbox"/> scaldacqua a pompa di calore <input type="checkbox"/> coibentazione involucro <input type="checkbox"/> pannelli solari <input type="checkbox"/> generatori ibridi <input type="checkbox"/> sistemi building automation <input type="checkbox"/> micro-cogeneratori	<b>65%</b>			

**Ecobonus singole unità immobiliari. Modalità di cessione**

Il provvedimento adottato in data 19 aprile individua i passaggi operativi da seguire ai fini del perfezionamento della cessione del credito d'imposta corrispondente alla detrazione spettante per interventi di riqualificazione energetica effettuati su singole unità immobiliari (art. 14 D.L. 63/2013).



**Le indicazioni contenute nel provvedimento**



- Ambito soggettivo cessione ecobonus (contribuenti no-tax area + contribuenti ordinari)
- Il credito cedibile
- Adempimenti per la comunicazione dei dati della cessione del credito di calcolo
- Utilizzo del credito d'imposta in compensazione
- Controlli dell'Agenzia delle Entrate

Analizziamo le principali disposizioni contenute nel provvedimento.

#### IL CREDITO CEDIBILE

Il credito d'imposta cedibile corrisponde alla detrazione spettante per interventi di riqualificazione energetica effettuati su singole unità immobiliari (art.14 D.L. 63/2013).

Il credito d'imposta è determinato sulla base dell'intera spesa sostenuta dal contribuente nel periodo d'imposta, tenendo conto anche della parte di spesa sostenuta mediante cessione del credito al fornitore. Nell'ipotesi in cui per gli interventi ammessi all'agevolazione sono coinvolti più fornitori, ai soli fini della cessione, il credito cedibile a ciascun fornitore è pari alla detrazione calcolata sulle spese sostenute nel periodo d'imposta nei confronti di ciascuno di essi. Se il credito d'imposta è ceduto direttamente al fornitore che ha effettuato gli interventi, la fattura emessa dallo stesso deve comprendere anche l'importo relativo alla detrazione ceduta sotto forma di credito d'imposta.

#### IN FAVORE DI CHI?

Il credito legato può essere ceduto in favore dei fornitori dei beni e servizi necessari alla realizzazione degli interventi, di altri soggetti privati quali persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d'impresa, società ed enti, diversi dai fornitori, sempreché collegati al rapporto che ha dato origine alla detrazione; per i soggetti rientranti nella c.d. no-tax area la cessione è ammessa anche nei confronti di istituti di credito e intermediari finanziari.



**NOTA BENE** - E' esclusa la cessione del credito in favore delle Amministrazioni pubbliche.

I soggetti che intendono cedere il credito corrispondente alla detrazione spettante per interventi di riqualificazione energetica, sono tenuti a comunicare, entro il 28 febbraio dell'anno successivo al sostenimento della spesa, tutti i dati necessari per la gestione delle successive operazioni di compensazione o ulteriore cessione (tipologia di intervento, importo spesa, detrazione cedibile, dati catastali immobile interessato dai lavori, ecc.). La comunicazione è effettuata tramite l'apposito modello allegato al provvedimento in esame.

#### COME COMUNICARE LA CESSIONE DEL CREDITO?



Presentazione di apposito modello di comunicazione entro il 28 febbraio dell'anno successivo al sostenimento della spesa.

**agenzia entrate**

**COMUNICAZIONE CESSIONE DEL CREDITO CORRISPONDENTE ALLA DETRAZIONE PER GLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA**

Con questo modello il contribuente comunica all'Agenzia delle entrate la cessione del credito corrispondente alla detrazione per gli interventi di riqualificazione energetica effettuati su singole unità immobiliari di cui all'articolo 14 del decreto-legge 14 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90

**DATI DEL CEDENTE**

Codice fiscale

Telefono  E-mail

**Persone fisiche**

Cognome  Nome

Data di nascita  Comune (o Stato estero) di nascita

Provincia (sigla)

**Soggetti diversi dalle persone fisiche**

Denominazione o ragione sociale

**DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE**  
(da compilare solo se il firmatario della comunicazione è un soggetto diverso dal cedente)

Codice fiscale  Codice carica\*

Cognome  Nome

Data di nascita  Comune (o Stato estero) di nascita


Provincia (sigla)

\* Nel caso di rappresentante legale indicare il codice 1, nel caso di rappresentante di minore, inabilitato o interdetto indicare il codice 2. Per la tabella completa dei codici di carica si rinvia alle istruzioni per la compilazione dei modelli di dichiarazione REDDITI, pubblicate sul sito internet [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it)

Il modulo può essere inviato agli uffici territoriali dell'Agenzia delle Entrate anche tramite posta elettronica certificata, sottoscritto con firma digitale oppure con firma autografa; in quest'ultimo caso, il modulo deve essere inviato unitamente a un documento d'identità del firmatario.

Oltre al ricorso al modello citato, la comunicazione può essere effettuata utilizzando le funzionalità rese disponibili nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle Entrate (per i contribuenti in possesso delle credenziali fisconline).

La mancata comunicazione rende inefficace la cessione del credito.



Particolari indicazioni sono previste circa le modalità di utilizzo del credito d'imposta.



**ATTENZIONE!** - Il credito è utilizzabile dal cessionario alle medesime condizioni applicabili al cedente ossia in 10 quote annuali di pari importo a decorrere dal 20 marzo dell'anno successivo a quello di sostenimento della spesa; la quota del credito che non è fruita nel periodo di spettanza è riportata nei periodi d'imposta successivi e non può essere chiesta a rimborso. Il codice tributo da utilizzare sarà istituito con apposita risoluzione.

Il successivo cessionario, che non cede ulteriormente il credito, lo utilizza in compensazione sulla base delle rate residue.

Cessione per interventi effettuati dal 2019		
Tipologia di adempimento	Soggetto tenuto all'adempimento	Termine adempimento
Comunicazione cessione all'Agenzia delle Entrate	Contribuente al quale spetta la detrazione per interventi di risparmio energetico effettuato sulle singole unità immobiliari.	Entro il 28 febbraio dell'anno successivo al sostenimento della spesa.
Eventuale ulteriore cessione totale/parziale del credito ricevuto	Cessionario che ha ricevuto credito originario (ad esempio fornitore dei beni e dei servizi collegato all'intervento di risparmio energetico).	Dal 20 marzo dell'anno successivo a quello di sostenimento della spesa e comunque, dopo l'accettazione del credito stesso.

Considerato il forte ritardo con cui è stato adottato il provvedimento, in relazione agli interventi effettuati nel 2018 valgono tempistiche differenti rispetto a quelle finora commentate.

Cessione per interventi effettuati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2018		
Tipologia di adempimento	Soggetto tenuto all'adempimento	Termine adempimento
Comunicazione cessione all'Agenzia delle Entrate	Contribuente al quale spetta la detrazione per interventi di risparmio energetico effettuato sulle singole unità immobiliari.	Dal 7 maggio al 12 luglio 2019
Eventuale ulteriore cessione totale/parziale del credito ricevuto	Cessionario che ha ricevuto il credito originario (ad esempio fornitore dei beni e dei servizi collegato all'intervento di risparmio energetico).	Dal 5 agosto 2019 e comunque, dopo l'accettazione del credito stesso.

Sempre per gli interventi 2018, il credito d'imposta che non sia stato oggetto di successiva cessione, è utilizzabile in compensazione a decorrere dal 5 agosto 2019 e comunque, dopo l'accettazione del credito stesso da parte del cessionario.

**I controlli dell’Agenzia delle Entrate**

⇒ Qualora sia accertata la mancata integrazione, anche parziale, dei requisiti oggettivi che danno diritto alla detrazione d’imposta si provvede al recupero del credito corrispondente nei confronti dei soggetti cedenti (i contribuenti titolari di diritto reale sull’immobile sul quale sono effettuati i lavori), maggiorato di interessi e sanzioni.

⇒ L’indebita fruizione, anche parziale, del credito da parte del cessionario (colui che riceve la detrazione sotto forma di credito d’imposta) comporta il recupero del relativo importo nei suoi confronti, maggiorato di interessi e sanzioni.

**LE SANZIONI PREVISTE (art. 13 D.Lgs 471/1997 comma 4-5)**

<b>Credito d’imposta non spettante</b>	<b>Credito d’imposta inesistente</b>
30% del credito utilizzato in misura maggiore rispetto a quella spettante.	Dal 100 al 200% del credito stesso

**Riferimenti normativi e di prassi**

- Art.14 D.L. [63/2013](#);
- [Provvedimento Agenzia delle entrate del 19 aprile 2019](#).